

camento, terminato il quale sarà mio obbligo il riconsegnar tutti essi Utensili, o altri consimili al Partitante Successore, o alla Persona, che in allora verrà dalla Pubblica Autorità destinata a riceverli per Pubblico conto, con obbligo di risarcir in Cassa Regia tutto il degrado di valore ch'essi Utensili sofferto avessero durante il tempo, in cui saranno restati nelle mie mani; degrado che dovrà essere riconosciuto mediante altra stima da eseguirsi nel modo stesso della prima, ben intendendosi nel caso essi Utensili risultassero di maggior valore della prima stima, non sarà il Pubblico obbligato a contribuirmi alcun risarcimento, ma esso soprappiù resterà a Pubblico beneficio, senza che per tal motivo ripeter possa verun compenso. Riguardo alle Legne, Fassi forti, e dolci, e quei filadi di Pubblica ragione, che al tempo in cui entrerò al possesso del Partito si trovassero effettivamente esistenti nella Fabbrica, m'obbligo acquistarli al prezzo che dalli Pubblici Registri apparirà, ch'essi generi sieno stati acquistati dal Pubblico nell'ultima Compreda, che rispettivamente sarà stata fatta dei medesimi, e la somma del suo importar dovrà, alla consegna, esser pagata in Cassa della Regia Finanza.

XIX. Accordato dall' ex-Senato col suo Decreto 3. Decembre 1789. l'aumento di Libbre duemille per Settimana di Grasso di Buc